

derne ⁽⁸³¹⁾ ed è completata ed integrata sia dai distintivi permanente prescritti per i battelli-piloti dalle leggi nazionali ⁽⁸³²⁾, che dalle disposizioni contenute nel Regol. intern. per evitare gli urti in mare ⁽⁸³³⁾.

Può, tuttavia, accadere che richiesta ed accettazione, o una sola di esse, non si manifestino mediante le abituali segnalazioni ottiche. Può, infatti, il capitano di una nave che incontri un battello-pilota lungo la sua rotta, richiederne i servizi col megafono; talvolta, gli sarà necessario chiamare il pilota per radio alla distanza di tante miglia dal porto da rendere impossibile qualsiasi percezione luminosa. Nè è impossibile che la nave, ancora distante, comunichi direttamente col suo raccomandatario, e questi le invii incontro il pilota, indicandole l'ora esatta del suo arrivo ⁽⁸³⁴⁾. Or è chiaro che, in tutti questi casi, il battello pilota non senta la pratica necessità d'emettere i segnali d'uso. Rimarrà perciò alterato il rapporto contrattuale? Evidentemente no ⁽⁸³⁵⁾. È vero che, l'art. 6 del Regolamento dice testualmente che la nave che intende chiamare il pilota *deve fare* i prescritti segnali; è vero ancora che l'art. 7 dello stesso dispone letteralmente che « il galleggiante che si diriga verso una nave per pilotarla, *deve darle avviso ad essa* », mediante i segnali elencati; ma è, d'altro canto, indubbio che la legge non ha con ciò voluto prescrivere delle formalità *essenziali* al contratto. Si tratta, evidentemente, di un mezzo, prati-

(831) Vedi: per la Francia, l'art. 4 del regol. gen. sui piloti del 28 marzo 1928, l'art. 8 del regol. del 21 febbraio 1897, Saint Nazaire, 23 maggio 1928, *Dor, Suppl.* 6, 313; per l'Inghilterra, il *Pilotage Act* del 1913, Corte del Comitato di Preston del 1° maggio 1928, *Lloyd's List Law Reports*, loc. cit.

(832) V. art. 5 del regol.

(833) V. per l'Italia il R. D. 26 aprile 1906, n. 164 già ricordato, che abroga e sostituisce l'art. 8 del detto Regolamento.

(834) Quest'ipotesi non è contraria alle leggi; infatti, essa può rientrare nella generica disposizione dell'art. 12 del regol., concernente le mercedi spettanti al « pilota che, per ordine dell'autorità, *in seguito a domanda degli interessati*, debba recarsi incontro ad una nave in arrivo... ».

(835) L'art. 25 dell'abrogato regol. del 1914 diceva anzi espressamente: « Nel caso che il pilota *sia andato all'incontro* di una nave, o chiamato mediante i segnali prescritti, oppure *inviato appositamente*, ha sempre diritto al pagamento dell'intero diritto, anche se il capitano non si valga dell'opera sua ».